

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE REGIONE LOMBARDIA/ UNIVERSITÀ LOMBARDE PER CAMPAGNA VACCINALE Covid-19 E RELATIVO AVVISO PER LA DISPONIBILITÀ DEI MEDICI FORMAZIONE SPECIALISTICA.

Visti:

- l'art. 1 comma 459 della L 30.12.2020 n. 178, ora soppresso, il quale prevedeva che al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di prevenzione delle infezioni da SARS-Co-V-2, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione fossero chiamati a concorrere allo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale della popolazione nell'ambito del loro percorso formativo;
- Il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 6 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica, che, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome la promozione del coinvolgimento dei medici specializzandi, prevede che:
 - la loro partecipazione alla campagna vaccinale sia facoltativa, si svolga al di fuori dell'attività formativa e sia accompagnata dalla corresponsione di un compenso orario;
 - l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri conseguenti e a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in relazione alla partecipazione dei medici in formazione specialistica alla campagna vaccinale, le incompatibilità previste dal D.lgs. n 368/1999 smi.
- l'articolo 20, comma 2, lett. b) del D.L. n. 41/2021, che, integrando l'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha fatto venir meno le incompatibilità disposte dal citato decreto legislativo;

Viene emanato:

AVVISO PER LA DISPONIBILITÀ DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO SARS-COV2

- Sono impegnabili i Medici in formazione specialistica di qualsiasi specialità e di qualsiasi anno di corso.
- Le disponibilità verranno acquisite dalle Università Lombarde (su piattaforma NOMOS se disponibile).
- Gli incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa, saranno conferiti per un periodo massimo di due mesi prorogabili.

- E' stabilito un compenso orario di € 40,00 lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'Azienda, e comunque secondo quanto sarà stabilito a livello nazionale per lo svolgimento delle attività in esame.
- L'orario di lavoro sarà distribuito su tutti i giorni della settimana, secondo l'articolazione definita in sede di programmazione delle attività vaccinali. L'orario settimanale sarà svolto al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al Decreto Lgs. N. 368/1999, con un orario medio settimanale pari a 15 ore e per un massimo mensile pari a 60 ore.
- Sarà in ogni caso richiesta la disponibilità, l'ATS di riferimento, per una prestazione lavorativa caratterizzata da continuità e sistematicità così da consentire il raggiungimento degli scopi che l'Azienda si è prefissata.
- Gli Specializzandi saranno impegnati nei centri vaccinali individuati in Regione Lombardia intra-ed extra-ospedalieri all'interno e all'esterno della rete formativa come da agenda definita dalla ATS di riferimento individuata in sede di adesione.
- Al medico in formazione saranno assegnate in via principale le funzioni di:
 - verificare la compilazione e dell'anamnesi prevaccinale e svolgere il relativo riesame congiuntamente al vaccinando;
 - fornire informazioni in merito alla vaccinazione;
 - confermare l'acquisizione del consenso informato da parte del vaccinando;
 - somministrare il vaccino.
- È prevista una formazione teorica, che sarà realizzata con le modalità previste per l'inserimento dei medici nell'attività vaccinale.
- Prevenzione e sicurezza: i medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture delle ASST sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, il datore di lavoro della ASST (art. 18 del D. Lgs. 81/2008) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.
- Trattamento dei dati personali: la ASST nomina gli Specializzandi che svolgono le attività vaccinali presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E.. Gli Specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività specifica.